



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro
Servizio Formazione Professionale

Regione Puglia
Politiche per il Lavoro

AOO_060/0007824
18 Marzo 2013

Protocollo in uscita

A Confartigianato Imprese Puglia
Dott. Dario Longo

Risposta interpello in tema di formazione per apprendistato professionalizzante.

Con riferimento all'interpello proposto da codesta Confederazione con nota del 1 marzo 2013 si evidenzia quanto segue.

L'art. 7, commi 6 e 7, d. lgs. n. 167/2011, fatta salva la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, dispone che con la sua entrata in vigore "sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al [...] decreto [n. 167/2011] non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore [dello stesso], le regolazioni vigenti".

Ai sensi della citata disposizione, a far data dal 25 aprile 2012 (scadenza della fase transitoria di sei mesi), la legge regionale n. 13 del 22 novembre 2005 e la circolare applicativa 17 agosto 2006 hanno cessato di essere efficaci, con la conseguenza che risultano venute meno anche le competenze dei centri per l'impiego in tema di valutazione del piano formativo individuale (art. 4, legge n. 13/2005 e § 5, circolare 17 agosto 2006) e accertamento delle competenze acquisite (art. 9, legge n. 13/2005 e § 6, circolare 17 agosto 2006).

Con riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato di mestiere, gli scriventi Servizi, con nota circolare prot.AOO_060 - 0020733 del 18 luglio 2012 hanno chiarito che, ai sensi del d. lgs. n. 167/2011, occorre distinguere tra offerta formativa *professionalizzante* e offerta formativa *pubblica*.

L'offerta formativa *professionalizzante* è di competenza della contrattazione collettiva; ai sensi dell'art. 4, co. 2, "gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale [...]". Tale formazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota del Ministero del Lavoro del 13 luglio 2012, è da intendersi in ogni caso **obbligatoria**, a prescindere dalla attivazione di una offerta formativa pubblica.

L'offerta formativa *pubblica*, integrativa rispetto a quella *professionalizzante* e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, è disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome (art. 4, co. 3).

Con la citata circolare si chiariva che "nelle more del perfezionamento dell'*iter* legislativo del disegno di legge n. 7 del 24 aprile 2012, "Norme in materia di formazione per il lavoro", pertanto, i datori di lavoro che intendano stipulare un contratto di apprendistato dovranno fare riferimento *in via esclusiva* alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile.

Conseguentemente, l'unico adempimento che residua in capo ai centri per l'impiego è quello ordinariamente previsto nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale viene espressamente definito l'apprendistato dall'art. 1 del d. lgs. n. 167/2011".

Successivamente alla emanazione della citata Circolare l'*iter* legislativo si è concluso con la approvazione della legge regionale 22 ottobre 2012, che all'art. 4, commi 4 e 5 prevede che: " 4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.

Info

Bari 70123
Via Corigliano, 1 Z.I. (ex CIAPI)

servizio.lavoro@regione.puglia.it
servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it

Web

www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it

5. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali."

E' evidente, dalla lettura della norma, che il legislatore regionale ha inteso rinviare ad un successivo apposito provvedimento, in corso di predisposizione, per la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Ne deriva che, come correttamente rappresentato da codesta Confederazione, in attesa che si completi la regolamentazione regionale, l'unico adempimento che residua in capo ai datori di lavoro sul versante della formazione è l'erogazione della componente "professionalizzante".

Il Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il Dirigente
della Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

